

2-c CITTADINI EXTRACOMUNITARI CONVENZIONATI CON COPERTURA ASSICURATIVA

I cittadini provenienti da:

- ARGENTINA
- AUSTRALIA
- BRASILE
- REPUBBLICA JUGOSLAVA (SERBIA, MONTENEGRO, VOJVODINA KOSOVO, MACEDONIA E BOSNIA ERZEGOVINA)
- PRINCIPATO DI MONACO
- REPUBBLICA DI SAN MARINO
- TUNISIA
- CAPO VERDE

in possesso di attestato di copertura rilasciato dall'istituzione competente del Paese d'origine, possono ottenere le prestazioni sanitarie necessarie gratuitamente, salvo il pagamento del "ticket" (partecipazione alla spesa), presso una struttura sanitaria italiana. La spesa verrà sostenuta dal Paese d'origine.

2-d INTERVENTI UMANITARI AUTORIZZATI

I cittadini extracomunitari trasferiti per cure nell'ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute o dalla Regione usufruiscono dell'assistenza sanitaria, con oneri a carico del Ministero della Salute o della Regione.

Il Ministero individua le strutture idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste.

La Regione autorizza prestazioni di alta specializzazione a cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono, o non sono facilmente accessibili, competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche e gravi patologie.

2-e SOGGIORNI IN ITALIA PER MOTIVI DI SALUTE

I cittadini extracomunitari possono usufruire, a proprie spese, delle cure necessarie presso una struttura sanitaria italiana se hanno ottenuto un visto d'ingresso a tale scopo dall'Ambasciata o al Consolato territoriale competente nel paese di provenienza.

Per ottenere il visto occorre produrre la seguente documentazione:

- dichiarazione della struttura sanitaria disponibile attestante tipo di cura, durata e data di inizio
- pagamento di un acconto sulla futura spesa e dimostrazione di disponibilità al saldo, al vitto, all'alloggio e rimpatrio per l'assistito e l'accompagnatore.